



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Direzione Generale – Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 Napoli
pec: drca@postacert.istruzione.it – email: direzione-campania@istruzione.it

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti e Scuole di ogni ordine e
grado della Regione Campania
LORO SEDI

Oggetto: I.R.C. Insegnanti Religione Cattolica - Utilizzazioni - Assegnazioni provvisorie - Domande di utilizzazione a disposizione nella scuola a seguito di riduzione oraria fino a 1/5 - A.S. 2025/2026

Con allegata nota ministeriale prot. 159306 dell'11.07.2025 state fornite indicazioni in merito alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2025/2026, sulla scorta dell'Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27, 2027/28 (di seguito "CCNI") sottoscritto dall'Amministrazione e dalle OO.SS. il 10 luglio 2025.

Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisorie dovranno essere presentate **dal 14 luglio al 25 luglio 2025**.

Gli insegnanti di Religione Cattolica potranno presentare le istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria, avvalendosi del modello di domanda (*Mod. UR 1 e Mod. UR2*) pubblicati sul sito del MIM nella pagina "*MOBILITÀ 2025-2026 - sezione Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie*", da

trasmettere ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo di posta elettronica (PEO):

drca.ufficio1@istruzione.it

Dette istanze andranno inoltrate anche alla rispettiva Diocesi di competenza.

Si richiama il disposto dell'art. 2 co. 11 del CCNI laddove prevede che: *"I docenti di religione cattolica sono confermati nella sede di servizio dell'anno precedente.... I docenti di religione che ottengono l'utilizzazione su diversa sede scolastica all'interno della medesima diocesi di titolarità e per il medesimo settore formativo non devono produrre, nel successivo anno scolastico, nessuna istanza di conferma sulla sede assegnata"*.

Inoltre, con specifico riferimento alle domande di utilizzazione a disposizione nella scuola a seguito di **riduzione oraria fino a 1/5**, si significa che l'art. 2 co. 7 del CCNI prevede che *"I docenti di religione cattolica che trovino nella scuola di servizio una riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della stessa scuola, per le ore mancanti, nelle attività specifiche e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee. Qualora i predetti docenti risultino in servizio su più scuole effettueranno tali ore nella scuola dove si è verificata la riduzione. Nel caso in cui in quest'ultima le ore si esauriscano, le ore di completamento saranno svolte nella prima sede di servizio. Il docente in servizio su posto costituito tra più scuole completa l'orario nella prima scuola, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore."*

Pertanto, al fine di consentire la adeguata valutazione della ammissibilità delle domande presentate dai docenti IRC ai sensi di detta disciplina, le SS.LL., nell'inoltrare allo scrivente Ufficio ed alla Diocesi di competenza le istanze de quo nei modi e termini di cui sopra, vorranno dichiarare:

a) l'esistenza di una riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento;

b) l'impossibilità di rispettare l'intero orario di servizio presso la rispettiva istituzione scolastica, se del caso, in entrambi gli ordini di scuola del settore in cui è titolare la docente richiedente (infanzia/ primaria e secondaria di I e II grado), secondo lo specifico statuto di I.R.C..

In mancanza, non sarà possibile accogliere le istanze in parola.

Le SS. VV. avranno cura di comunicare la presente al personale interessato.

IL DIRIGENTE
Annabella ATTANASIO